



---

ICT-Formazione professionale Svizzera

REGOLAMENTO D'ESAME

per

**l'esame di professione di Cyber Security Specialist\***

del **06 MAG 2019**

---

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

## **1. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1.1 Scopo dell'esame**

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze operative necessarie per svolgere la professione di Cyber Security Specialist.

### **1.2 Profilo professionale**

#### **1.2.1 Campo d'attività**

I Cyber Security Specialist (CSS) sono professionisti altamente specializzati che lavorano nel campo della cybersicurezza. Operano generalmente all'interno di medie o grandi imprese private o presso istituzioni pubbliche. I loro compiti principali consistono nella protezione preventiva dei sistemi d'informazione e di comunicazione contro gli attacchi nel cyberspazio e nella gestione reattiva degli incidenti di sicurezza.

I Cyber Security Specialist possono dirigere piccoli team costituiti da professionisti incaricati della gestione operativa o impegnati in progetti specifici. Nell'ambito dei progetti, sono responsabili dei pacchetti di lavoro o dei sottoprogetti.

---

\* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

## 1.22 Principali competenze operative

### I Cyber Security Specialist

- analizzano costantemente le minacce e anticipano quelle rilevanti per la loro organizzazione;
- controllano la sicurezza dei sistemi, identificano i punti vulnerabili e adottano misure preventive di protezione;
- sorvegliano i sistemi in funzione individuando gli incidenti di sicurezza e le anomalie rispetto alle direttive sulla sicurezza dell'organizzazione;
- analizzano le cause e le ripercussioni degli incidenti di sicurezza e rispondono con misure di protezione reattive;
- pianificano e realizzano progetti nel campo della cybersicurezza;
- forniscono consulenza e istruzioni ai gruppi target.

## 1.23 Esercizio della professione

La cybersicurezza costituisce un campo d'attività specifico della gestione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT). L'integrazione della cybersicurezza nell'organizzazione funzionale e strutturale di un'impresa o di un'amministrazione varia in funzione della dimensione e dell'orientamento di quest'ultima. Generalmente, i Cyber Security Specialist collaborano con altri specialisti della sicurezza ICT (Security Operation Center [SOC]). Le procedure e le regole della strategia di sicurezza gestionale e le relative linee guida Information Security Policy) costituiscono il contesto di lavoro dei Cyber Security Specialist.

Oltre a solide conoscenze tecniche, l'esercizio della professione di Cyber Security Specialist richiede grande perspicacia, una spiccata capacità di riflessione analitica, sistematica e di ragionare in termini di processi, senso di responsabilità, capacità di sopportare la frustrazione, doti comunicative e un ottimo spirito di squadra, senza dimenticare discrezione, integrità e perseveranza.

## 1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

L'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione aumenta in tutti i contesti della vita. La crescente importanza dell'informazione e della tecnologia sta inoltre aumentando il rischio di abusi con un significativo potenziale di danno per l'economia e la società. I Cyber Security Specialist contribuiscono a proteggere i sistemi, le applicazioni e i dati dagli utilizzi illeciti e, pertanto, a ridurre al minimo i danni patrimoniali, materiali, umani e culturali. Inoltre, contribuiscono alla buona reputazione della Svizzera come piazza economica sicura e partner politico e commerciale affidabile.

## 1.3 Organo responsabile

### 1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Associazione ICT-Formazione professionale Svizzera

### 1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

## **2. ORGANIZZAZIONE**

---

### **2.1 Composizione della commissione d'esame**

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame composta da almeno 7 membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di 2 anni.
- 2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

### **2.2 Compiti della commissione d'esame**

- 2.21 La commissione d'esame:
- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
  - b) stabilisce le tasse d'esame;
  - c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
  - d) definisce il programma d'esame;
  - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
  - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
  - g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
  - h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
  - i) tratta le domande e i ricorsi;
  - j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
  - k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
  - l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
  - m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.
- 2.22 La commissione d'esame delega i compiti amministrativi e la gestione operativa a ICT-Formazione professionale Svizzera.
- ### **2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza**
- 2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

### **3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE**

#### **3.1 Pubblicazione**

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

#### **3.2 Iscrizione**

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)<sup>1</sup>.

#### **3.3 Ammissione**

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e può attestare almeno due anni di pratica professionale nel campo della sicurezza dell'informazione o della cybersicurezza;
- o
- b) è in possesso di un attestato federale di capacità, una formazione scolastica superiore di cultura generale o una qualifica equivalente e può attestare almeno quattro anni di pratica professionale nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), di cui almeno due nel campo della sicurezza dell'informazione o della cybersicurezza;
- o
- c) può attestare almeno sei anni di pratica professionale nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), di cui almeno due nel campo della sicurezza dell'informazione o della cybersicurezza;

<sup>1</sup> La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n° 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

o

- d) ha seguito il corso di formazione cyber dell'esercito e può attestare almeno un anno di pratica professionale nel campo della sicurezza dell'informazione o della cybersicurezza;

Il giorno di riferimento per il calcolo dell'esperienza professionale è il primo giorno dell'esame.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

- 3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

### **3.4 Spese**

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

## **4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME**

### **4.1 Convocazione**

- 4.11 L'esame si svolge una volta all'anno ed è organizzato se:
- a) vi sono almeno 25 candidati per la lingua tedesca
  - b) vi sono almeno 8 candidati per la lingua francese
  - c) vi sono almeno 3 candidati per la lingua italiana

che adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.

- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: francese, tedesco o italiano.

La prima parte d'esame può svolgersi in inglese.

- 4.13 I candidati sono convocati almeno quattro settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
  - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di riconsuazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al massimo 14 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.
- 4.2 Ritiro**
- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a sei settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
  - b) malattia e infortunio;
  - c) lutto nella cerchia ristretta;
  - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.
- 4.3 Mancata ammissione ed esclusione**
- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
  - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
  - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.
- 4.4 Sorveglianza degli esami, periti**
- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.
- 4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**
- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex-superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

## 5. ESAME

### 5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione	
1	Cybersicurezza	Analisi pratica di casi	5 h	60%
2	Progetti ed economia aziendale	Analisi scritta di casi	2 h	20%
3	Direzione e comunicazione	Analisi orale di casi e colloquio professionale	¾ h	20%
		<b>Totale</b>	<b>7 ¾ h</b>	

Il tipo d'esame dipende dalla finalità: attestare le competenze operative, fornire prestazioni di trasferimento, evidenziare il rapporto con la pratica.

#### **Parte d'esame 1: cybersicurezza**

Questa parte d'esame serve a valutare le competenze operative inerenti alla professione. I candidati devono analizzare alcuni casi reali che hanno un legame diretto con il lavoro quotidiano di un Cyber Security Specialist, assicurando il trasferimento di conoscenze, capacità e abilità nell'ambito di una situazione pratica simulata. Le consegne sono formulate in inglese per tutti i candidati.

#### **Parte d'esame 2: progetti ed economia aziendale**

Questa parte d'esame serve a valutare le competenze operative nell'ambito della gestione di progetti nonché gli aspetti di gestione aziendale specifici della

professione. I candidati devono analizzare per iscritto alcune situazioni pratiche realistiche.

### **Parte d'esame 3: direzione e comunicazione**

Questa parte d'esame serve a valutare le competenze personali e sociali richieste ai Cyber Security Specialist, in particolare per quanto riguarda la capacità di comunicare e di dirigere un team. Le competenze operative sono esaminate nell'ambito di un'analisi di casi che si svolge oralmente e di un colloquio professionale.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

#### **5.2 Requisiti per l'esame**

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21, lett. a.).

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

## **6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE**

### **6.1 Disposizioni generali**

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

### **6.2 Valutazione**

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

### **6.3 Valore delle note**

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.



**6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale**

---

- 6.41** L'esame è superato se:
- a) la nota complessiva è uguale o superiore a 4.0;
  - b) la nota della parte d'esame 1 non è inferiore a 4.0;
  - c) le note delle parti d'esame 2 e 3 non sono inferiori a 3.0.
- 6.42** L'esame non è superato se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
  - b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
  - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
  - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43** La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44** La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
  - b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
  - c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.
- 6.5 Ripetizione**
- 6.51** Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52** La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53** Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

**7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA**

**7.1 Titolo e pubblicazione**

- 7.11** L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Cyber Security Specialist con attestato professionale federale**
- **Cyber Security Specialist mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Cyber Security Specialist avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Cyber Security Specialist, Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

## 7.2 Revoca dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

## 7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

## **8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME**

- 
- 8.1** L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2** L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3** Al termine dell'esame, la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive<sup>2</sup>, un rendiconto dettagliato. Su questa base, la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

## **9. DISPOSIZIONI FINALI**

### **9.1 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

---


<sup>2</sup> «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

10. EMANAZIONE

---

Berna,

ICT-Formazione professionale Svizzera



Andreas Kaelin  
Presidente



Serge Frech  
Direttore

Il presente regolamento è approvato.

Berna, **06 MAG 2019**

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi  
Vice-direttore  
Capodivisione Formazione professionale e continua